AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 23

del

23/04/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI DELL'ANNO 2019 ALLE COLTURE AGRICOLE DA FAUNA SELVATICA NELLE FASCE DI 200 METRI DA ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI

COMPONENTI PRESENTI

CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PRESIDENTE	INNOCENTI GIANCARLO	
VICE PRESIDENTE	GAMBASSI MARIO	
COMPONENTE	BAISI ANTONIO	
COMPONENTE	BIAGINI MASSIMO	
SEGRETARIO	BROGI GIORGIO	
COMPONENTE	BROGIONI SILVANO	
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PASTORELLI ENRICO
COMPONENTE		PECORINI ANDREA

Seduta del 23/04/2021 Verbale N°



IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 12 della L.R. 3/94 al comma 1 lettera h) attribuisce agli ATC il compito della determinazione e della erogazione, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché dei contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni;

l'art. 28 ter della L.R. 3/94 recante "Indennizzo dei danni causati dagli ungulati" stabilisce che i danni stimati entro una fascia di 200 metri da aree sottoposte a divieto di caccia, dalle aree protette di cui alla L.R. 30/2015 ovvero da tutte le strutture pubbliche o private, sono imputati ai responsabili delle stesse, qualora non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla Regione.

Preso atto:

- che questo ATC ha provveduto per l'anno 2019 alla stima dei danni alle produzioni agricole presso le aziende richiedenti, nel comprensorio di propria competenza, avvalendosi di professionisti appositamente incaricati;

dell'elenco prezzi dei prodotti agricoli danneggiati da fauna selvatica nell'annata agraria 2019 trasmesso

dalla Regione Toscana;

- che questo ATC a seguito della delibera n. 11 del 09/04/2020 ha provveduto, con proprie risorse, alla liquidazione dei danni alle aziende agricole, aventi i requisiti necessari per ricevere lo specifico contributo;

- che i danni stimati entro la fascia di 200 metri da aree sottoposte a divieto di caccia, dalle aree protette di cui alla L.R. 30/2015 ovvero da tutte le strutture pubbliche o private, sono risultati complessivamente per

1'anno 2019, pari ad € 4.931,25;

che una parte dei danni di cui al capoverso precedente, sono stati liquidati, ricorrendo l'esclusione dall'applicazione del comma 2 dell'art. 28 ter della LRT 3/94, comunicata dalla Regione (nota del

08/10/2020 - ns prot. 936);

- della nota del 19/02/2021 (ns prot. 157) dell'ufficio competente della Regione Toscana, con la quale informa che, in riferimento all'applicazione del comma 2 dell'art. 28 ter della LTR 3/94, nell'anno 2019 i piani di controllo e di gestione degli istituti interessati (indicati in elenco nell'allegato A), la cui valutazione era rimasta ancora in sospeso, sono stati rispettati e pertanto i danni relativi rientrano nella competenza dell'ATC.

Ritenuto che i danni rilevati nella fascia di 200 metri dall'Area Addestramento Cani denominata Ponte Albano, nel comune di Roccastrada, siano di competenza di questo ATC, in quanto in detta area non si rilevano siti che possano costituire rifugio per i cinghiali, causa dei suddetti danni.

Preso atto dei contributi da liquidare alle aziende danneggiate ricadenti in dette fasce durante l'anno 2019, contenute in elenco, con i relativi importi, determinati in base alle perizie effettuate e in applicazione del relativo preziario, adottato per l'anno 2019, allegato al presente atto.

Accertata la copertura finanziaria, stante l'impegno n. 63/RE 2019 capitolo 61 del bilancio finanziario;

Richiamati:

la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n° 3 di recepimento della Legge 157/92 e successive modifiche

ed integrazioni;

- il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della L.R. n. 10 del 9 febbraio 2016 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/94)";
- lo Statuto dell'ATC 6 Gr nord;
- il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2012/2017.
- la nota del 25/03/2020 (Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0118491) inviata dal dirigente di settore dott. Paolo Banti in merito all'applicazione del regime "de minimis";

il Regolamento per l'accertamento e l'indennizzo dei danni alle colture agricole e forestali da parte della fauna selvatica dell'ATC 6 GR Nord, approvato con delibera 10 del 09/04/2020.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

- 1. Di liquidare i contributi alle aziende interessate per un importo complessivo pari ad € 2.369,50 a titolo di risarcimento del danno stimato nelle fasce di 200 metri dagli istituti disposti in elenco, come risulta dal prospetto allegato (A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale.
- 2. Con gli stessi voti di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
Brogi Giorgio
ONOY MOUY

